

Prot.11030 /p/cv

Roma, 8 febbraio 2023

Spett.li Casse edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n.837

Oggetto: Congruità della manodopera – Invio Faq e prime indicazioni operative sulla procedura di alert di cui all'accordo del 7 dicembre 2023

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni CNCE di trasmissione delle FAQ in tema di congruità della manodopera in edilizia, di cui al DM n. 143/2021, si allegano, alla presente, ulteriori *FAQ tecnico – operative* sulla materia anche a seguito di quanto previsto dall'ultimo accordo delle parti sociali del 7 dicembre 2022. Si fa riserva di inviare, nei prossimi giorni, un documento unitario di raccolta di tutte le FAQ pubblicate dalla CNCE.

Si coglie, altresì, l'occasione anche in previsione delle giornate studio organizzate dalla CNCE nei prossimi giorni a Roma (*cfr. Com. CNCE n. 836/2023*), per trasmettere le prime indicazioni operative sulla *procedura di alert* contenuta nel suddetto accordo.

Gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Cristina Raghitta



Il Presidente
Dario Firsech



Allegati: 2

FAQ CNCE_EDILCONNECT VI

1. *Nei casi previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio (34/2000) e delle successive circolari varate sull'argomento dall'Agenzia delle Entrate che impongono una contabilità separata sia per il sisma bonus che per l'ecobonus, è possibile il rilascio di singole attestazioni di congruità anche nei casi di un unico contratto di affidamento (il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro)?*

Sì, anche nell'ipotesi di un unico contratto di affidamento l'impresa affidataria potrà inserire in CNCE_Edilconnect un cantiere per il sisma bonus e uno per l'ecobonus (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), di modo da poter richiedere, prima dell'erogazione del saldo finale, una distinta attestazione di congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima.

In tale fattispecie nella compilazione della denuncia mensile Cassa Edile/Edilcassa, l'impresa attribuirà ai singoli cantieri la manodopera impiegata.

2. *L'attestazione di congruità della manodopera rileva ai fini dell'asseverazione di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020?*

No, stante quanto previsto dall'art. 4, co. 3 del DM n. 143/2021 in virtù del quale l'attestazione della congruità della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente, si rileva che la stessa non è necessaria ai fini dell'asseverazione di cui all'art. 119, co. 13 e ss del D.L. n. 34/2020.

3. *È soggetta a congruità l'opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro?*

Sì, nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l'opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità.

All'atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di CNCE_Edilconnect, pertanto, ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell'opera, da rinvenire nella notifica preliminare, nonché l'importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all'attribuzione di più CUC e, quindi, a distinte ed autonome attestazioni di congruità le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere stesso.

(cfr. anche FAQ nn. 4 e 12 della Com. CNCE n. 798)

4. Nel valore dell'opera complessiva rientrano i costi degli oneri relativi alla cessione dei crediti?

No, confronta anche FAQ n. 2 della 821/2022.

5. È possibile annullare un'attestazione di congruità emessa e richiederne una nuova successiva alle correzioni apportate?

Sì, laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell'attestazione di congruità o nel caso in cui l'importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d'opera).

Su richiesta dell'impresa affidataria, pertanto, la Cassa Edile/Edilcassa, dovrà procedere alla disabilitazione del "Codice di autorizzazione", necessario per verificare l'esistenza dell'attestazione che invaliderà l'emissione precedente. In tal modo sarà riattivato il cantiere al fine di apportare le modifiche necessarie, a seguito delle quali sarà possibile effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità.

6. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce l'attestazione richiesta nel mese di conclusione del cantiere?

Nell'ipotesi in cui l'impresa abbia già raggiunto la congruità con l'effettuazione di denunce e versamenti precedenti, l'attestazione sarà rilasciata su tali presupposti.

Diversamente, laddove l'impresa non abbia raggiunto la congruità, al fine di poter ottenere l'attestazione anche prima della scadenza contrattuale di presentazione delle denunce e dei relativi versamenti, potrà effettuare il versamento dell'importo della manodopera mancante, a titolo di acconto, evidenziata dal sistema CNCE_Edilconnect e necessario al raggiungimento della congruità attesa.

Tale acconto concorrerà al conguaglio al momento della *presentazione della denuncia mensile di riferimento, che avverrà alla consueta scadenza* contrattuale.

7. Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell'importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Sì, nel caso di lavorazioni particolari, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio, autocertificato dall'impresa, giustifica il mancato raggiungimento dell'importo di manodopera (per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023). Dal 1° marzo 2023 tali fattispecie andranno giustificate attraverso l'esibizione di idonea documentazione, attestante tali specificità.

8. *Con riferimento all'accordo del 7 dicembre 2022 qual' è il costo preso a riferimento dal sistema CNCE_Edilconnect, per la determinazione della retribuzione del III° livello e del V° livello rispettivamente riferiti al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana?*

Il costo convenzionalmente determinato per la retribuzione del III° livello e del V° livello, riconosciuti rispettivamente al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana, è pari a:

- III livello: euro 11,88
- V livello: euro 13,27

9. *Ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera, il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?*

A sostituzione della FAQ n. 2 della Com. CNCE n. 812/2022 l'attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità.

ult. rev. 20230131

Procedura di Alert: prime indicazioni operative

Il sistema CNCE_EdilConnect, nella fase di avvio, gestirà automaticamente tutte le comunicazioni previste dalla procedura di alert di cui all'Accordo del 7 dicembre 2022.

L'invio delle PEC relative alle procedure di "alert" avverrà, infatti, da parte del sistema CNCE_EdilConnect, che utilizzerà un indirizzo PEC predisposto della Cassa per inviare le comunicazioni a imprese e committenti. Le PEC e le informazioni relative alle comunicazioni saranno comunque messe a disposizione degli osservatori territoriali, comprensive delle ricevute di consegna. ***(a breve saranno inviate a tutte le Casse le anticipazioni sulle procedure operative di configurazione delle PEC che saranno oggetto anche di illustrazione nelle giornate studio programmate a Roma)***

La Cassa, in una fase successiva, potrà eventualmente decidere di inviare le PEC attraverso un sistema proprietario (es. Osservatorio territoriale).

Pertanto sulla base di quanto stabilito dalle parti sociali, operativamente si sintetizza quanto segue:

- la Cassa configura nel Client CNCE_EdilConnect i parametri della casella PEC da utilizzare per le comunicazioni (dati i volumi di PEC, si suggerisce di attivare una casella dedicata appositamente allo scopo);
- *dal 1° marzo 2023*, durante la compilazione del cantiere, verranno resi obbligatori i campi "indirizzo email/PEC committente" (Lavoro Pubblico o cantiere inserito da un subappaltatore) e "indirizzo email/PEC impresa affidataria", già esistenti. Ciò comporta che tutti i cantieri inseriti a partire da quella data avranno le informazioni di recapito per le PEC. Per i cantieri inseriti da un subappaltatore, nella sezione "Committente" dovrà essere indicata l'impresa affidataria, per cui il sistema potrà inviare la comunicazione prevista dall'accordo per richiedere l'inserimento del cantiere all'impresa affidataria;
- *sempre dal 1° marzo 2023*, al fine di rendere operative e procedure di alert, al termine dell'inserimento di ogni cantiere, in una sezione specifica del portale CNCE_EdilConnect (e sui sistemi territoriali di gestione cantieri), il sistema riporterà una dicitura finalizzata a informare che in caso di mancata richiesta dell'attestazione di congruità come richiesto dal DM n. 143/2021 la Cassa agirà, in qualità di delegata, per l'effettuazione della richiesta e della verifica di congruità;
- successivamente il sistema CNCE_EdilConnect invierà le PEC di cui ai punti 1 e 3 dell'accordo;
- per quanto riguarda il riepilogo mensile previsto al punto 2, questo continuerà ad essere inviato da CNCE_EdilConnect come avviene oggi;

- *Successivamente alla chiusura del cantiere si potranno verificare due casi:*

1) il cantiere risulta avere raggiunto la manodopera attesa

il sistema CNCE_EdilConnect invierà una PEC per invitare l'impresa o il committente a chiedere l'attestazione o a scaricarla direttamente dal portale. Ciò presuppone che l'attestazione sia in ogni caso già predisposta al momento dell'invio della PEC. Tuttavia, per stabilire se un'attestazione è positiva, è necessaria comunque l'istruttoria della Cassa (che potrebbe non accettare parte della manodopera indicata per il cantiere e quindi non considerare congruo il cantiere), per cui non è sufficiente che il cantiere risulti formalmente congruo al termine, ma deve necessariamente essere effettuata l'istruttoria.

A tal fine si prevede che, al termine del cantiere, se questo risulta formalmente congruo, il sistema genererà automaticamente la pratica di attestazione di congruità e la Cassa la visualizzerà come una normale pratica da istruire. A seguito dell'istruttoria, invece di trasmettere direttamente l'attestazione al richiedente, come avviene abitualmente, il sistema invierà la PEC indicata dall'accordo, informando l'utente di effettuare la richiesta di attestazione o scaricarla direttamente con il "codice di autorizzazione" riportato all'interno della PEC. Entrambe le operazioni non genereranno una nuova richiesta di attestazione, ma faranno scaricare all'utente l'attestazione già istruita dalla Cassa.

In questo modo l'operatore Cassa non ha nessuna variazione operativa e gestirà la pratica allo stesso modo di come gestisce le altre richieste.

2) il cantiere non risulta avere raggiunto la manodopera attesa

Il sistema attende "il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere". Per "1° giorno utile", dal momento che è necessario acquisire i versamenti della Cassa dell'ultimo mese, si propone il 5 del mese, per dare a tutti il tempo di trasmettere i versamenti.

L'accordo prevede che la Cassa inviterà l'impresa a chiedere l'attestazione e se questa non verrà chiesta entro 15 giorni, invierà l'impresa come irregolare alla BNI.

Pertanto:

- il "1° giorno utile" il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa;
- il sistema genera automaticamente anche il "piano di regolarizzazione" proposto (come previsto dal decreto - "invito alla regolarizzazione"). Il sistema invia la PEC prevista dall'accordo all'impresa, allegando alla stessa il piano di regolarizzazione elaborato, invitandola a regolarizzare come indicato nel piano stesso, oppure ad accedere a CNCE_EdiConnect e modificarlo. Per i cantieri pubblici, copia della PEC viene inviata anche al committente, priva della sezione relativa alla regolarizzazione;
- l'operatore della Cassa gestisce la pratica come una normale pratica in cui l'impresa ha predisposto un piano di regolarizzazione prima di inviare la richiesta;
- se l'impresa non regolarizza entro 15 giorni l'operatore emetterà l'attestazione negativa e invierà l'impresa alla BNI.

ultimo agg. 20230207